

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.P.S.C

### COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF (2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Delfini Prof. Francesco, Manfredi Selvaggi Dott. Carlo Alberto – Componenti; – Catania Dott. Raimondo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA/REAL MARCIANISE DEL 13.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.4.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Andria Bat ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 173/C del 15.4.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Andria/Marcianise, veniva inflitta alla società l’ammenda di € 5.000,00 perché persone non identificate, ma riferibili alla società, indebitamente presenti sul terreno di gioco al termine della gara rivolgevano frasi offensive e minacciose verso tesserati della squadra avversaria ed una di queste persone non identificate rivolgeva anche al direttore di gara frasi offensive e minacciose.

La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione inflitta in relazione agli accadimenti, dovuti all’amarezza e allo sconforto per la vittoria inaspettatamente sfuggita..

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

La presunta minor gravità della condotta, asserita nel ricorso, resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andria (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL PRO PATRIA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DALLA BONA DANIELE SEGUITO GARA MANFREDONIA/PRO PATRIA DEL 20.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Pro Patria ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/1 Manfredonia/Pro Patria, veniva inflitta al calciatore Dalla Bona Daniele la sanzione della squalifica per sei giornate per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; espulso, afferrava la maglia dell'arbitro, lo stratonava due volte e gli rivolgeva una frase irrispettosa.

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione chiedendo di visionare le immagini allegate al ricorso.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento parziale.

Non è infatti in questo caso ammissibile la prova televisiva; tuttavia, considerato che il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore per il comportamento violento nei confronti di un avversario a gioco fermo la sanzione attenuata di due giornate, si ritiene di poter diminuire da sei a cinque le giornate inflitte per il comportamento verso il direttore di gara, riconoscendo quindi la medesima circostanza attenuante.

Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Pro Patria Calcio 1919 di Busto Arsizio (Varese), riduce la sanzione della squalifica a 5 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE VITIELLO LEANDRO;**

**SEGUITO GARA MASSESE/SAMBENEDETTESE DEL 20.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Sambenedettese Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008 con il quale, in relazione alla gara Massese/Sambenedettese, veniva inflitta al calciatore Vitiello Leandro la sanzione della squalifica per due giornate per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro ed alla società l'ammenda di €5.000,00 per cori razzisti rivolti dai propri sostenitori a un calciatore della squadra avversaria

La società reclamante eccepiva l'incongruità della sanzione inflitta al calciatore chiedendo di visionare le immagini della partita nonché quella inflitta alla società non risultando il comportamento sanzionato dai propri sostenitori dal referto arbitrale.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

Non è infatti in questo caso ammissibile la prova televisiva e quindi la presunta minor gravità della condotta del calciatore, asserita nel ricorso, resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata.

Per quel che concerne i cori razzisti, essi sono documentati dal referto arbitrale che menziona gli "ululati di scherno all'indirizzo del giocatore di colore avversario" e da quello del Collaboratore Federale.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 23 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete